

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art. 14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art. 19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

(Barrare la casella di interesse)

Il Sottoscritto

SABINI LUCIANO,

Legale Rappresentante del Consorzio Per la Tutela dell'I.G.P.
Fungo di Borgotaro, con sede Legale presso Via Nazionale, 90 a Borgo Val di Taro (Parma).

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le seguenti osservazioni al

X Piano/Programma, sotto indicato

Progetto, sotto indicato.

(Barrare la casella di interesse)

PROGRAMMA DEI LAVORI RICERCA PERMESSO DI RICERCA PER RAME PIOMBO, ZINCO, ORO, COBALTO, NICKEL E MINERALI ASSOCIATI "CORCHIA" Comuni di BERCETO E BORGO VAL DI TARO - PROVINCIA DI PARMA - REGIONE EMILIA ROMAGNA presentato da ENERGIA MINERALS ITALIA SRL

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- X Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
 Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
X Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
X Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
 Altro (specificare) _____

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- Atmosfera
X Ambiente idrico
X Suolo e sottosuolo
 Rumore, vibrazioni, radiazioni
X Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
X Salute pubblica

- X Beni culturali e paesaggio
- Monitoraggio ambientale
- X Altro: Aspetti ambientali relativi alla tutela dell'importante patrimonio micologico esistente nelle valli interessate dai lavori di ricerca, con il fine ultimo di mantenere la denominazione IGP del Fungo di Borgotaro, continuando poi a diffonderne la conoscenza e la diffusione dell'IGP Fungo di Borgotaro in Italia ed all'estero, delle sue caratteristiche di qualità, svolgendo ovunque apposita promozione ed opera di informazione, anche riferita alla sua filiera produttiva, molto fondamentale per residenti ed imprese artigianali della zona.

Il Consorzio per la tutela I.G.P. Fungo di Borgotaro, visto il Programma dei lavori, nonché lo studio per la valutazione d'incidenza del "Permesso Corchia" VINCA e i documenti depositati, manifesta la propria contrarietà al progetto depositato da Energia Minerals Italia srl ed evidenzia quanto segue:

- Uno dei compiti del Consorzio è estendere in Italia ed all'estero la conoscenza e la diffusione dell'IGP "Fungo di Borgotaro", nonché delle sue caratteristiche di qualità svolgendo ovunque apposita promozione ed opera di informazione anche riferita alla sua filiera produttiva.
- Il Consorzio inoltre favorisce ed aderisce alle iniziative atte ad organizzare e facilitare, anche direttamente, la vendita e l'esportazione da parte dei consorziati che contribuiscono all'affermazione della IGP "Fungo di Borgotaro".
- Possono far parte del Consorzio tutti gli operatori, siano essi persone fisiche o giuridiche, singole o associate, iscritte in una o entrambe le categorie previste dall'art. 2 lett. b), del D.M. del 12 aprile del 2000, n. 61414, per la "filiera ortofrutticoli e cereali non trasformati", ossia: produttori agricoli e confezionatori.
- La zona di produzione del "Fungo di Borgotaro" (tutelata dal Consorzio) comprende il territorio idoneo nei Comuni di Berceto, Borgotaro (Borgo Val di Taro), Albareto, Compiano, Tornolo e Bedonia in provincia di Parma e nei Comuni di Pontremoli e Zeri in provincia di Massa Carrara, estesa per oltre 60.000 ettari.
- Il territorio oggetto del Programma "Nuovo permesso di ricerca mineraria denominato "Corchia" per minerali di Rame, Piombo, Zinco, Argento, Oro, Cobalto, Nickel e minerali associati nei Comuni di Berceto, Borgo val di Taro" rientra tra i territori tutelati dal Consorzio per la tutela I.G.P. del Fungo di Borgotaro, tra i quali vi sono anche diversi Siti di Interesse Comunitario, come quelli coinvolti dal suddetto programma (SIC IT4020011 e SIC IT4020013) all'interno della rete comunitaria Natura 2000, una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione Europea per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario.
- La ricerca e la raccolta del Fungo di Borgotaro IGP richiama annualmente migliaia di appassionati che contribuiscono allo sviluppo turistico ed economico della zona. Questo attiva una serie di ricadute positive, che riguardano la corretta e costante manutenzione di boschi e sentieri, nonché delle strade per raggiungere le zone di raccolta; le strutture ricettive lavorano organizzando ospitalità per i turisti; ristoratori e bar lavorano preparando menù basati sulla lavorazione del Fungo di Borgotaro IGP; altre attività commerciali locali propongono al turista la possibilità di conoscere specialità culinarie locali, al di fuori del Fungo di Borgotaro IGP; viene organizzata la Sagra del Fungo di Borgotaro IGP che catalizza l'avvento di migliaia di persone nei paesi della Valtaro e Val Manubiola; l'Associazione Trekking Taro e Ceno organizza escursioni con finalità di divulgazione relativa al mondo micologico, con lo scopo anche di fare conoscere virtù e rischi di quel mondo.
- Nel contesto normativo italiano la valutazione di incidenza (VINCA) viene disciplinata dall'art. 6 del D.P.R. n. 120 del 2003, che ha sostituito l'art. 5 del D.P.R. n. 357 del 1997, di attuazione dei

- X Beni culturali e paesaggio
 - Monitoraggio ambientale
 - X Altro: Aspetti ambientali relativi alla tutela dell'importante patrimonio micologico esistente nelle valli interessate dai lavori di ricerca, con il fine ultimo di mantenere la denominazione IGP del Fungo di Borgotaro, continuando poi a diffonderne la conoscenza e la diffusione dell'IGP Fungo di Borgotaro in Italia ed all'estero, delle sue caratteristiche di qualità, svolgendo ovunque apposita promozione ed opera di informazione, anche riferita alla sua filiera produttiva, molto fondamentale per residenti ed imprese artigianali della zona.
-

Il Consorzio per la tutela I.G.P. Fungo di Borgotaro, visto il Programma dei lavori, nonché *lo studio per la valutazione d'incidenza del "Permesso Corchia"* VINCA e i documenti depositati, manifesta la propria contrarietà al progetto depositato da Energia Minerals Italia srl ed evidenzia quanto segue:

- Uno dei compiti del Consorzio è estendere in Italia ed all'estero la conoscenza e la diffusione dell'IGP "Fungo di Borgotaro", nonché delle sue caratteristiche di qualità svolgendo ovunque apposita promozione ed opera di informazione anche riferita alla sua filiera produttiva.
- Il Consorzio inoltre favorisce ed aderisce alle iniziative atte ad organizzare e facilitare, anche direttamente, la vendita e l'esportazione da parte dei consorziati che contribuiscono all'affermazione della IGP "Fungo di Borgotaro".
- Possono far parte del Consorzio tutti gli operatori, siano essi persone fisiche o giuridiche, singole o associate, iscritte in una o entrambe le categorie previste dall'art. 2 lett. b), del D.M. del 12 aprile del 2000, n. 61414, per la "filiera ortofrutticoli e cereali non trasformati", ossia: produttori agricoli e confezionatori.
- La zona di produzione del "Fungo di Borgotaro" (tutelata dal Consorzio) comprende il territorio idoneo nei Comuni di Berceto, Borgotaro (Borgo Val di Taro), Albareto, Compiano, Tornolo e Bedonia in provincia di Parma e nei Comuni di Pontremoli e Zeri in provincia di Massa Carrara, estesa per oltre 60.000 ettari.
- Il territorio oggetto del Programma "Nuovo permesso di ricerca mineraria denominato "Corchia" per minerali di Rame, Piombo, Zinco, Argento, Oro, Cobalto, Nickel e minerali associati nei Comuni di Berceto, Borgo val di Taro" rientra tra i territori tutelati dal Consorzio per la tutela I.G.P. del Fungo di Borgotaro, tra i quali vi sono anche diversi Siti di Interesse Comunitario, come quelli coinvolti dal suddetto programma (SIC IT4020011 e SIC IT4020013) all'interno della rete comunitaria Natura 2000, una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione Europea per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario.
- La ricerca e la raccolta del Fungo di Borgotaro IGP richiama annualmente migliaia di appassionati che contribuiscono allo sviluppo turistico ed economico della zona. Questo attiva una serie di ricadute positive, che riguardano la corretta e costante manutenzione di boschi e sentieri, nonché delle strade per raggiungere le zone di raccolta; le strutture ricettive lavorano organizzando ospitalità per i turisti; ristoratori e bar lavorano preparando menù basati sulla lavorazione del Fungo di Borgotaro IGP; altre attività commerciali locali propongono al turista la possibilità di conoscere specialità culinarie locali, al di fuori del Fungo di Borgotaro IGP; viene organizzata la Sagra del Fungo di Borgotaro IGP che catalizza l'avvento di migliaia di persone nei paesi della Valtaro e Val Manubiola; l'Associazione Trekking Taro e Ceno organizza escursioni con finalità di divulgazione relativa al mondo micologico, con lo scopo anche di fare conoscere virtù e rischi di quel mondo.
- Nel contesto normativo italiano la valutazione di incidenza (VINCA) viene disciplinata dall'art. 6 del D.P.R. n. 120 del 2003, che ha sostituito l'art. 5 del D.P.R. n. 357 del 1997, di attuazione dei

paragrafi 3 e 4 della citata direttiva "Habitat". È specificamente previsto che nella pianificazione e programmazione territoriale si debba tenere conto della valenza naturalistico - ambientale dei proposti siti d'importanza comunitaria, e delle zone speciali di conservazione.

Ciò detto, il Consorzio per la tutela I.G.P. del Fungo di Borgotaro manifesta sin da ora la totale contrarietà a ogni forma di ricerca e accesso nel territorio interessato anche per la sola attività di ricerca per le seguenti ragioni:

- Il territorio si trova all'interno del Sito Natura 2000; per tali ragioni le attività antropiche sono limitate. Il Consorzio, in ottica di tutelare il territorio, riporta chiaramente ai consorziati cercatori del Fungo di Borgotaro IGP quali siano i corretti comportamenti da tenere in fase di avvicinamento alle zone di ricerca e nelle zone di ricerca stesse, così da limitare al massimo l'eventuale loro impatto ambientale (ricordiamo che la ricerca del Fungo di Borgotaro IGP si effettua esclusivamente muovendosi a piedi).
- Stando a quanto sopra, risulta chiaro che un'attività di ricerca mineraria e la presumibile successiva attività estrattiva – se la ricerca avesse un esito positivo - comporterebbero la fine delle attività di ricerca del Fungo di Borgotaro IGP nella vasta area interessata e con essa verrebbe a mancare uno dei più importanti attori di valorizzazione del patrimonio naturalistico dei Comuni di Borgotaro e Berceto, con importanti ricadute sul tessuto turistico ed economico locale. Qualsiasi attività mineraria, anche di sola ricerca andrebbe a impattare negativamente sulla conservazione delle Zone tutelate a livello nazionale ed europeo compromettendo l'integrità dei siti della Rete Natura 2000.
- La normativa in materia è ben chiara. La direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, come modificata dalla direttiva 2006/105/CE, è tesa ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche d'interesse comunitario, e detta in capo alle autorità nazionali competenti, segnatamente al suo art. 6, paragrafo 3, l'obbligo di valutare adeguatamente i piani e i progetti che, possano avere incidenze significative su questi ultimi, e dunque l'obbligo di subordinare l'approvazione dei primi all'assenza di effetti pregiudizievoli per l'integrità di detti siti, accertata se del caso attraverso l'acquisizione del parere dell'opinione pubblica.
- Per la direttiva 92/43/CEE gli habitat naturali di interesse comunitario sono selezionati sulla base di un diverso criterio discrezionale, che si inquadra anche in un'ottica di "sviluppo sostenibile". Si tratta (art. 1) di habitat naturali che "rischiano di scomparire" ovvero hanno "un'area di ripartizione naturale ridotta", ovvero ancora "costituiscono esempi notevoli di caratteristiche tipiche di una o più delle cinque regioni biogeografiche seguenti: alpina, atlantica, continentale, macaronesica e mediterranea".
Si tratta, dunque, di un criterio composito, che da un lato ha riguardo alle situazioni di degrado e di emergenza – e, dunque, alla necessità di soccorso – di taluni ambienti caratterizzati da diversità biologiche e, dall'altro, ha riguardo ad ecosistemi che costituiscono testimonianza delle aree più caratteristiche del territorio dell'Unione Europea.
- L'obiettivo di tutela che, pertanto, si prefigge il Legislatore, Europeo e nazionale, è quello massimo di conservazione dei siti.
- L'art. 6, par. 3, della direttiva n. 92/43/CEE indica chiaramente che, nella considerazione della sussistenza della probabilità o rischio di effetti negativi sugli ecosistemi protetti, dev'essere applicato il principio di precauzione ("le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa").
- La VINCA presentata da proponente a parere di chi scrive appare lacunosa ed evidenzia l'assenza di un reale quadro conoscitivo della zona. Manca concretamente uno studio/analisi

delle criticità e degli elementi, manca un'indicazione specifica delle aree ove saranno eseguiti i campionamenti e su quali strade saranno percorse. Il proponente conclude che ogni attività che si andrà ad eseguire avrà un impatto zero. Non sfuggirà all'attento destinatario delle presenti osservazioni che l'impatto zero in natura non esiste e che pertanto le conclusioni cui giunge il proponente sono assolutamente superficiali e generiche.

- Non ci si può esimere dal rilevare inoltre, che il progetto presentato dal proponente in maniera così edulcorata non può essere fine a sé stesso e non avere una finalità di lucro. Ciò ne consegue che anche in tale fase "preliminare" di ricerca dovranno essere ipotizzati anche i futuri aspetti e i relativi impatti; a titolo esemplificativo e non esaustivo, il traffico e il carico di automezzi che percorrerebbero strette e tortuose strade di montagna, in un territorio franoso (vedasi allegata mappa del dissesto allegata) senza contare i conseguenti agenti inquinanti quali polveri, scarichi e oli combustibili, e d'impatto acustico. Appare quindi irragionevole consentire un progetto di ricerca mineraria in una zona tutelata a livello comunitario senza valutare gli aspetti non solo presenti ma anche futuri di un'eventuale ricerca. Il Ministero che ci legge dovrà tutelare e difendere l'interesse nazionale e sovranazionale di tutela e conservazione a fronte di un progetto privato che non ha alcun interesse superiore da difendere. Non vi è, infatti, alcuna fondata ragione perché la tutela degli interessi e valori ambientali ceda il passo a esigenze di una società privata che propone un'esplorazione a scopo minerario.
- Venendo dettagliatamente alla criticità del programma dei lavori (capo 8 pagg 29 e segg.) si osserva:

Stream sediment sampling

- I piccoli rii e canali che attraversano il territorio sarebbero oggetto di campionamento (vedasi paragrafo 8.4 Stream sediment sampling.). Per stessa ammissione di Energia Minerals Italia SRL si parla prelievo di diversi KG di sedimenti, senza peraltro quantificare il prelievo. L'attività sui corsi d'acqua sarebbe impattante implicando un danneggiamento dei corsi d'acqua, così altamente preziosi dal punto di vista naturalistico e fondamentali per lo sviluppo delle condizioni necessarie alla nascita ed alla crescita dei funghi.

Prospezioni geofisiche

- Altamente impattante per la tranquillità dell'area, importante fattore attrattivo delle persone che decidono di trascorrervi qui il tempo, è la previsione di voli con droni ed elicotteri per le prospezioni geofisiche – vedasi punto 8.5.2.
Tale attività (si parla di piattaforma eliportata p.32) sarebbe enormemente scoraggiante per la frequentazione turistica che cerca la tranquillità e il silenzio che caratterizzano questi luoghi, diversamente dai luoghi da cui provengono le persone interessate (sono per lo più cercatori di funghi, che desiderano camminare nella tranquillità e nel silenzio del bosco).
- Si evidenzia, che il proponente non ha presentato alcun documento sull'impatto ambientale dei motori aeronautici. La Suprema Corte sul punto ha chiarito, con sentenza Cass. pen., Sez. III, 1 aprile 2014, n. 14950 che per il volo di elicotteri i siti natura 2000 sono equiparate ad aree protette.
- Si evidenzia inoltre che l'avvicinamento di elicotteri e droni alle pareti rocciose interferisce con la nidificazione di specie protette e nidificanti nell'area.

Accesso all'area di ricerca

- Per l'accesso all'area dovrebbero essere utilizzate strade sterrate, scoscese con pendenze elevate, mantenute a cura e spese frequentemente sostenute da residenti e dalle Istituzioni presenti sul territorio (ved. Consorzio Comunali Parmensi), in un territorio molto fragile dal punto di vista idrogeologico, soggetto a frane e smottamenti. Le suddette carraie subirebbero un ammaloramento dal passaggio di autoveicoli.

Finalità del progetto

interesse pubblico VS interesse privato

Energia Minerals Italia SRL non esplicita quali sono le finalità della propria ricerca che potrebbero essere le più varie, rendendo, di fatto, non comparabili gli interessi in campo.

Energia Minerals Italia SRL non è un Università o un Ente di ricerca, che potrebbe svolgere un'attività di ricerca al solo fine di studio; trattasi di società con scopo di lucro, cosicché avrebbe dovuto esplicitare il fine della ricerca per la quale richiede il permesso. La finalità del progetto consentirebbe di valutarne l'eventuale – non creduta - utilità. Infatti, "la valutazione di incidenza ambientale, si caratterizza quale giudizio espressione di ampia discrezionalità oltre che di tipo tecnico, anche amministrativa, sul piano dell'apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all'interesse all'esecuzione dell'opera (TAR Umbria, 7 novembre 2013, n. 515; per la VIA cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 22 giugno 2009, n. 4206; Cons. Stato., Sez. V, 21 novembre 2007, n. 5910; Cons. Stato, Sez. VI, 17 maggio 2006, n. 2851; Cons. Stato, Sez. IV, 22 luglio 2005, n. 3917; TAR. Puglia – Bari, Sez I, 14 maggio 2010, n. 1897; TAR. Toscana, Sez II, 20 aprile 2010, n. 986)" (T.A.R. Calabria, Sez. I, 2 novembre 2016, n. 2057). E l'interesse pubblico preponderante in tale ambito è quello ambientale: "l'obiettivo di conservazione dei siti protetti", infatti, costituisce "l'oggetto specifico della valutazione amministrativa", dovendo pervenire alla conclusione che "sarebbe da escludere la probabilità di qualunque incidenza significativa dell'intervento richiesto sui vicini siti protetti" per poter giungere all'autorizzazione dell'intervento o del piano (Cons. Stato, Sez. IV, 13 settembre 2017, n. 4327).

La Giurisprudenza amministrativa è granitica nello statuire che "l'obiettivo di tutela che si prefigge il Legislatore, Europeo e nazionale, è quello massimo di conservazione dei siti, sia in via diretta (per piani e progetti da ubicarsi all'interno dei siti protetti) sia in via indiretta (per piani e progetti da ubicarsi al di fuori del perimetro delle dette aree, ma idonei comunque ad incidere, per le caratteristiche tecniche del progetto o la collocazione degli impianti o la conformazione del territorio, sulle caratteristiche oggetto di protezione), con attenzione sia all'impatto singolo del progetto specificamente sottoposto a valutazione, sia all'impatto cumulativo che potrebbe prodursi in connessione con altro e diverso piano o progetto (Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 14 ottobre 2014, n. 5092)".

Nel caso specifico, al contrario, non essendo indicata finalità e interesse non permette alle parti interessate di poter valutare l'interesse del progetto stesso che dovrebbe essere d'interesse comunitario.

Tra l'altro, nello studio della valutazione d'incidenza non viene valutato in alcun modo l'effetto delle attività di ricerca sul territorio interessato, che invece risulta parte integrante del sito Natura 2000 e attraverso lo stesso tutelata.

Sul punto si evidenzia che nessuna comunicazione da parte di Energia Minerals Italia SRL è stata eseguita nei confronti delle associazioni, delle imprese, né delle associazioni di categoria che operano nella zona, dimostrando il completo disinteresse del proponente verso le realtà presenti

sul territorio.

Per questi motivi il Consorzio per la tutela del Fungo IGP del Fungo di Borgotaro, come ut supra generalizzata, si dice contraria alle richieste di Energia Minerals Italia SRL.

Insta

Affinché NON sia concesso alcun permesso di ricerca alla società Energia Minerals Italia SRL, evidenziando l'incidenza negativa del progetto sull'intera area geografica interessata e sul sito Natura 2000.

Il sottoscritto LUCIANO SABINI dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Luogo e data BORGOTARO (PR), Lì 23 settembre 2021

Il/la dichiarante



**CONSORZIO PER LA TUTELA DELL'I.G.P.
"FUNGO DI BORGOTARO"
Via Nazionale, 90
43043 Borgo Val di Taro - PARMA
P.I. 02124910346**